PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Bilancio al 31 Dicembre 2020

Relazione sul Governo Societario
(ex art. 6, comma 4, d.lgs. 175/2016)

PREMESSA

1. STORIA E PROFILO DELLA SOCIETÀ

1.a - Struttura del Capitale e Oggetto sociale
1.b - Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni
1.c - Partecipazioni rilevanti nel capitale
1.d - Possessori di titoli che conferiscano diritti speciali di controllo
1.e - Meccanismo di esercizio dei diritti di voto dei dipendenti
1.f - Restrizioni al diritto di voto
1.g - Patti parasociali
1.h - Accordi significativi efficaci, modificati o estinti in caso di cambiamento del controllo della società
1.i - Accordi tra la società e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.
1.l - Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, nonché alla modifica dello statuto.
- Organo amministrativo
- Sindaco Unico
- Liquidatori
- Modifiche statutarie
1.m- Esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ex art. 2443, c.c., poteri in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari e simili e autorizzazioni all'acquisto di proprie quote.

2. GOVERNO DELLA SOCIETÀ

2.a- Controllo analogo
2.b- Adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario e pratiche di governo societario effettivamente applicate
- Misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del d.lgs. 231/2001
- Piano di prevenzione della corruzione
- Piano della trasparenza
- Accesso agli atti e accesso civico
- Codice di comportamento dei dipendenti della Società, Codice Etico
- Regolamento per il reclutamento del personale
- Regolamento Albo fornitori
- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
2.c- Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.
2.d- Meccanismi di funzionamento dell'assemblea dei soci, suoi principali poteri, diritti dei soci e modalità del loro esercizio, diversi da quelli previsti da disposizioni legislative applicabili.
2.e- Composizione e funzionamento degli altri organi sociali.
- Organo amministrativo
- Organo di controllo
- Liquidatori
- Organismo Indipendente di Valutazione
- Organismo di Vigilanza
2.f- Politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo professionale.

3. ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, D.Lgs. 175/2016

3.a- Programmi di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, e art. 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016).
I. DEFINIZIONI

1. Continuità aziendale
2. Crisi

II. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Analisi indicatori extracontabili
2. Analisi indicatori contabili
3. Analisi indicatori prospettici
4. Valutazione complessiva

III. MONITORAGGIO

3.b- Integrazione degli strumenti di governo societario (art. 6, co. 3, d.lgs. 175/2016)

- Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta dalla società alle norme a tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

- Ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti e che trasmetta periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

- Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

- Programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

(ex art. 6, comma 4, d.lgs. 175/2016)

PREMESSA

PISAMO, in quanto società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, a predisporre e presentare all'Assemblea dei soci e successivamente a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 175/2016.

Per la redazione della presente Relazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della Società e delle sue previsioni statutarie, si è ritenuto opportuno fare riferimento:

- alle disposizioni contenute nell'art. 123-bis del d.lgs. 58/1998, per la parte relativa alla storia, all'attività e al governo della società, tenuto conto delle analogie tra la "Relazione sul governo societario e degli assetti proprietari" delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e la "Relazione sul governo societario" prevista dal d.lgs. 175/2016;
- al documento del marzo 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) intitolato "Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale";
- alle "Linee guida per la redazione dei Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del d.lgs. 175/2016", trasmesse dal Comune di Pisa.

1. STORIA E PROFILO DELLA SOCIETÀ

1.a - Struttura del Capitale e Oggetto sociale

PISAMO – AZIENDA PER LA MOBILITÀ S.p.A. (nel seguito PISAMO) è stata costituita con atto del Segretario Generale del Comune di Pisa in data 25 maggio 2004 (rep. n. 54416 – fasc. n. 58 del 4 giugno 2004) tra il Comune di Pisa e la Compagnia Pisana Trasporti (C.P.T.) S.p.A. con un capitale sociale di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) suddiviso in 250.000 azioni del valore nominale di un euro ciascuna così suddivise:

DENOMINAZIONE	EURO	%
Comune di Pisa	187.500	75,00
Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.	62.500	25,00

Ciò per svolgere le funzioni di erogazione dei servizi relativi alla gestione della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana.

In data 17.03.2006 (Rep. 5473/22 registrato a Pisa il 27.03.2006 n. 582 serie II), il Comune di Pisa, con Delibera C.C. n. 11 del 23.02.2006, ha approvato l'acquisto delle quote azionarie di proprietà della società CPT.

Il Comune di Pisa, con delibera C.C. n. 28 del 19.04.2007 ha approvato la trasformazione della PISAMO in società *in house*, ed un nuovo statuto che ne ha ampliato ulteriormente le competenze e le attività.

Con delibera C.C. n. 54 del 17.07.2008, il Comune di Pisa ha approvato l'aumento del Capitale da euro 250.000 a euro 1.300.000 ed in data 16.04.2009 ha ceduto una quota dell'1% al Comune di Vecchiano.

Con Assemblea del 24.02.2016 (a seguito della Delibera del Comune di Pisa C.C. n. 2 del 28.01.2016) è stato approvato il nuovo Statuto sociale che contiene una più puntuale disciplina rispetto alla natura strumentale della Società ed all'esercizio del controllo da parte dei soci, la trasformazione in S.r.l. e l'introduzione del sindaco unico il luogo del collegio sindacale.

In data 28.06.2017 lo statuto di PISAMO è stato ulteriormente modificato ai fini di adempiere alle previsioni del d.lgs. 175/2016 "Testo Unico sulle Società Partecipate".

Il 22 giugno 2018 il Comune di Pisa ha ceduto al Comune di Calci una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, corrispondente a euro 6.500 nominali.

Per effetto di tali operazioni, il Capitale Sociale attuale di euro 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) è così suddiviso:

DENOMINAZIONE	EURO	%
Comune di Pisa	1.280.500	98,50
Comune di Vecchiano	13.000	1,00
Comune di Calci	6.500	0,50

La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta.

In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività:

a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle politiche nei settori sopra indicati, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi e di pianificazione da adottare da parte dei soci;
b) studio, progettazione, assistenza tecnica, organizzazione, attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizzazione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mobilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti la viabilità e la sosta;
c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di lavori e opere inerenti la mobilità sostenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale, le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;
d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla regolazione del traffico e della sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;
e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zone a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relativi diritti;
f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della sosta a pagamento su strade ed aree di uso pubblico;

g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi competenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei veicoli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collocate fuori dagli spazi consentiti;
h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi ed aree pubbliche;
i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanza nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizzazione di sportelli al pubblico e campagne informative;
j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
k) svolgimento di funzioni amministrative connesse, complementari, collaterali o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Almeno l'80% del fatturato annuo della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto detto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Tale condizione è verificata con il bilancio 2020.

1.b - Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni

Possono assumere e mantenere la qualifica di socio esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni dello statuto.

In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea.

Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio, che per periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.

Il socio che recede o quello escluso hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

1.c- Partecipazioni rilevanti nel capitale

La quota di partecipazione intestata al comune di Pisa, nella misura sopra evidenziata, è detenuta direttamente e può considerarsi rilevante anche ai sensi dell'art. 120, TUF, ferma restando la non soggezione agli obblighi di comunicazione di cui al predetto articolo.

1.d- Possessori di titoli che conferiscano diritti speciali di controllo

Non sono noti possessori di titoli del genere in oggetto.

1.e- Meccanismo di esercizio dei diritti di voto dei dipendenti

Nessun dipendente è socio di PISAMO.

1.f- Restrizioni al diritto di voto

Lo Statuto non prevede alcuna restrizione al diritto di voto dei soci.

1.g- Patti parasociali

L'Amministratore non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

1.h- Accordi significativi efficaci, modificati o estinti in caso di cambiamento del controllo della società

L'Amministratore non è a conoscenza dell'esistenza di accordi di tale natura.

1.i - Accordi tra la società e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.

L'Amministratore non è parte di tali accordi e non è a conoscenza della loro esistenza rispetto ad altri soggetti appartenenti a organi di amministrazione o controllo della società.

1.l - Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, nonché alla modifica dello statuto.

- Organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica tre esercizi ed è eletto con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l'amministratore è rieleggibile.

- Sindaco Unico

Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; alla scadenza egli non è immediatamente rieleggibile.

- Liquidatori

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina un liquidatore, determinandone i poteri (art. 29, Statuto).

- Modifiche statutarie

Tutte le decisioni assembleari, ivi comprese quelle riguardanti le modifiche dello statuto ovvero quelle riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, sono adottate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

1.m- Esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ex art. 2443, c.c., poteri in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari e simili e autorizzazioni all'acquisto di proprie quote.

Non esistono deleghe, poteri o autorizzazioni della natura in oggetto.

2. GOVERNO DELLA SOCIETÀ

2.a- Controllo analogo

Sulla base delle previsioni di cui all'art. 25 dello Statuto, la Società è assoggettata da parte degli enti locali soci al controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi e viene esercitato attraverso:

a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;

b) le modalità previste dallo Statuto;

c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge;

d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.

Il contratto di servizio è l'atto che regolamenta le modalità di affidamento diretto da parte dei comuni Soci delle attività di cui all'oggetto sociale.

Il ***contratto di servizio con il Comune di Pisa*** è stato originariamente stipulato in data 27 febbraio 2012, atto rep. 55533, fasc. 419, rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa, per affidare alla Società nuovi servizi, in particolare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere e relative pertinenze inerenti la mobilità e la viabilità.

La durata del contratto, prevista fino al 31 dicembre 2018, è stata prorogata una prima volta con determina Dirigenziale DD-10 n. 1124 del 20.11.2018 fino al 31.12.2019 e successivamente fino al 30 giugno 2020 mediante la stipula, avvenuta in data 10 marzo u.s., di apposito atto di "*proroga tecnica e ricognizione dei rapporti fra il comune di Pisa e Pisamo S.r.l. per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta*" in forza di Determinazione Direzione-10 n. 1572 del 23.12.2019.

In data 14 ottobre 2020, con atto rep. 56082, fasc. 966, rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa, è stato formalizzato il nuovo "contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del comune di Pisa" della durata di anni 10 e scadenza fissata al 31.12.2030.

Ai sensi della Linee Guida n. 7 ANAC – Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 – in data 15.05.2020 PISAMO è stata iscritta nell'apposito Elenco a seguito di apposita richiesta inoltrata dal Comune di Pisa.

Il ***contratto di servizio con il Comune di Vecchiano***, per il servizio di gestione della sosta a pagamento a Marina di Vecchiano, nelle stagioni balneari (periodo maggio – settembre), ha una durata di cinque anni con decorrenza dall'anno 2017 fino all'anno 2021 compreso.

Nei contratti di servizio sono stati riportati anche quegli ***obblighi informativi ai Comuni affidatari del servizio*** atti a garantire da parte di questi il controllo analogo a quello svolto sui propri uffici. Obblighi puntualmente riportati nello Statuto nel testo vigente da ultimo modificato per adeguarlo alle previsioni normative di cui al d.lgs. 175/2016 "Testo Unico sulle Società Partecipate". I contratti di servizio, oltre ad articolare gli obblighi informativi verso i Soci, ai fini del controllo analogo, descrivono le attività affidate, con riferimento a ***standard qualitativi e obblighi di servizio***, ed individuano la destinazione delle relative risorse.

I contratti di servizio in essere sono ***pubblicati*** sul sito web istituzionale di PISAMO www.pisamo.it come espressamente richiesto dalla normativa.

2.b- Adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario e pratiche di governo societario effettivamente applicate

- Misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del d.lgs. 231/2001

La Società ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 13 del 10 settembre 2018. Tale documento, la cui ultima versione è integralmente riportata sulle pagine web della Società nella sezione amministrazione trasparente, contiene ***le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati*** ai sensi del d.lgs. 231/2001 opportunamente integrate nelle ***misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione***, ai sensi del d.lgs. 133/2013 e della L.190/2012.

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico dell'11 febbraio 2020 è stato nominato ***l'Organismo di Vigilanza*** (OdV), con composizione monocratica, nella persona dell'avv. Giulia Padovani. L'OdV a conclusione delle attività svolte nell'anno 2020, così come risulta dalla Relazione annuale inviata, ha espresso le seguenti considerazioni:

"- vigilando sull'effettività del modello e sulla coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito, esprime un giudizio di adeguatezza dello stesso, ritenendolo capace di prevenire comportamenti vietati.

- nel corso del 2020 non è stato rilevato alcun fatto costituente reato ai sensi del d.lgs. 231/01 da portare all'attenzione dell'Organo Amministrativo."

Il D.U.P. 2019-2021 approvato dal Comune di Pisa con Delibera C.C. n. 57 del 22 dicembre 2018, in materia di OdV precisa, richiamando quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC, che "ogni società, sulla base di proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale e privilegiando in ogni caso le soluzioni che non comportano aggravio di costi, attribuisce con provvedimento motivato tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero ad un organismo di vigilanza (OdV)".

La Società sta predisponendo le attività per conformarsi al ***sistema informativo*** definito dai soci finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra i comuni Soci e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali, nonché a

rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, gli obblighi del contratto di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, la redazione dell'analisi per centri di ricavi e costo. Ciò al fine di trasmettere senza indugio ai Soci, e per questo ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione agli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi. Questo anche ai fini di redigere specifici programmi di ***valutazione del rischio di crisi aziendale***.

Ai sensi del ***Regolamento GDPR UE 2016/679*** è stato nominato il D.P.O. nella persona dell'Avv. Giovanni Vaglio, con la relativa comunicazione all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.

È inoltre stato nominato dall'Amministratore Unico, quale titolare del trattamento dei dati, il responsabile per il trattamento dei dati nella persona del Direttore, ing. Alessandro Fiorindi, il quale ha provveduto a redigere il registro del trattamento dei dati, ad effettuare l'*assessment* e a predisporre la convenzione per la co-titolarità dei dati con i Comuni.

Si segnala che la Società non ha adottato Programmi di Responsabilità Sociale, atto comunque facoltativo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d) del D.lgs. 175/2016, e non è dotata di un ufficio di controllo interno, anch'esso facoltativo, ai sensi della lett. b) della medesima norma.

- Piano di prevenzione della corruzione

La società, in ottemperanza a quanto previsto nella L. 190/2012 e nel "Piano nazionale anticorruzione", ha adottato, con atto dell'Amministratore Unico, determina n 1 del 26 febbraio 2020, il Piano per il triennio 2020-2022.

Nell'ambito del predetto Piano è stato attuato il progetto di un "sistema coordinato anticorruzione" avente ad oggetto:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- l'accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di commissione dei reati presupposto (*risk assessment*);
- il confronto dei risultati della "analisi dei rischi" con la *best practice*, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (*gap analysis*);
- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la Corruzione;
- la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative, anche e soprattutto alla luce del nuovo art. 42 d.lgs. 50/2016 in materia di pubblici appalti;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del "Piano di prevenzione";
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Piano di prevenzione";
- la regolazione di un sistema informativo e di "*accountability*" per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del "Piano di prevenzione" da parte dell'Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel "Piano di prevenzione":
- l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

Il ***Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*** (RPC) è il dipendente arch. Marco Bertini, nominato con dell'Atto Amministratore Unico n. 14 del 2.10.2018.

- Piano della trasparenza

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2-bis, d.lgs. 33/2013 e delle Linee Guida diffuse dall'ANAC con Deliberazione n. 1134/2017, la società ha integrato il Piano di prevenzione della corruzione con le previsioni necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile della trasparenza è stato individuato in persona dell'arch. Marco Bertini, che ha assunto il ruolo di "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (RPCT).

- Accesso agli atti e accesso civico

Nell'ambito del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui ai punti precedenti, è riepilogato il procedimento adottato per garantire a chiunque l'esercizio dei diritti di cui all'art. 5, d.lgs. 33/2013 e sono indicate le modalità con cui sono rese operative le disposizioni della predetta norma.

- Codice di comportamento dei dipendenti della Società, Codice Etico

Il codice di comportamento dei dipendenti della società è stato adottato con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 25 del 6 dicembre 2016 ma non risulta conforme al codice di comportamento dei dipendenti del comune di Pisa, in quanto privo degli ultimi aggiornamenti in materia (in via esemplificativa, e non esaustiva, in materia di privacy, accesso ai dati e alle informazioni); tale anomalia è in corso di risoluzione.

- Regolamento per il reclutamento del personale

Nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001, il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi è stato approvato dall'Amministratore Unico con Provvedimento n. 06 del 25.02.2019 ed è pubblicato sul sito web della società.

È in fase in approvazione il ***Regolamento per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo*** secondo lo schema tipo approvato dal Comune di Pisa con delibera della G.C. n. 81 del 30.05.2019.

- Regolamento Albo fornitori

La società, con Istruzione Operativa del Direttore, IO30-05 del 27 giugno 2018, si è dotata di un regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori, nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, nonché conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 227/2012 della Giunta Comunale del Comune di Pisa e dal regolamento per lavori, servizi e forniture approvato da PISAMO, ferma restando l'applicazione di successive e diverse disposizioni di legge.

- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

La società si è dotata di un regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.lgs. 56/2017 ferma restando l'applicazione di successive e diverse disposizioni di legge.

La società ha individuato nell'ing. Alessandro Fiorindi, dipendente della società con qualifica di Dirigente, il Rappresentante della Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter, D.L. 179/2012.

*

Tutti i codici e i regolamenti sopra illustrati sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito web della società.

2.c- Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in

relazione al processo di informativa finanziaria.

PISAMO non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari e, tenuto conto della specifica attività che svolge, si può ritenere che non sia interessata da rischi di prezzo e di mercato.

Come riferito al precedente paragrafo, la Società non ha implementato un ufficio di controllo interno.

Occorre peraltro rilevare che la relativa semplicità della gestione e della struttura organizzativa si riflettono in una rapida circolazione dei flussi informativi interni e in una concentrazione del processo decisionale nella persona dell'Amministratore Unico (con l'ausilio del Direttore) che consentono il costante monitoraggio e il costante controllo della situazione finanziaria da parte dello stesso amministratore, con possibilità di anticipare eventuali situazioni di crisi di liquidità e di intervenire in tempi ragionevolmente rapidi ove se ne dovesse rilevare la necessità.

La struttura patrimoniale della società è infatti caratterizzata da una capitalizzazione adeguata e ragionevolmente idonea a scongiurare, allo stato attuale dei fatti, non solo situazioni di insolvenza ma anche, nel caso di intervento tempestivo da parte degli organi preposti al governo societario (assemblea, amministratore, sindaco), ipotesi di inadempimenti contrattuali di minore entità.

Atteso quanto sopra, l'attività di gestione del rischio finanziario è esercitata dall'Amministratore Unico, con la vigilanza del sindaco unico, mediante ricorso all'ufficio amministrativo interno attraverso il controllo e il monitoraggio costante dei flussi e delle scadenze di cassa, rendendo ridondante l'implementazione di un sistema di gestione del rischio secondo un modello formalizzato di indicatori, diversi o ulteriori rispetto agli indici già utilizzati ai fini dell'informativa resa in sede di relazione annuale al bilancio ai sensi dell'art. 2428, c.c.

Tuttavia si è ritenuto opportuno inserire nel successivo Capitolo 3 una specifica sezione redatta in conformità alle "Linee Guida" trasmesse dal Comune di Pisa.

Per una più dettagliata analisi dei rischi della gestione si rinvia a quanto riferito al par. 6 della relazione ex art. 2428, c.c.

2.d- Meccanismi di funzionamento dell'assemblea dei soci, suoi principali poteri, diritti dei soci e modalità del loro esercizio, diversi da quelli previsti da disposizioni legislative applicabili.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del comune di Pisa.

L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno: - per approvare il bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce; - per prendere atto del rapporto infra annuale dell'Amministratore Unico, di norma non oltre il 31 luglio dell'esercizio cui si riferisce; - per autorizzare l'Amministratore Unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

b) modificazioni dello statuto;

c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;

d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;

e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;

f) riduzione del capitale sociale;

g) gradimento di nuovi soci;

h) esclusione del socio;

i) nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del compenso ad esso spettante;

j) revoca dell'Amministratore Unico;

k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;

l) operazioni di fusione e scissione;

m) acquisto e cessione di ramo d'azienda;

n) indirizzi all'Amministratore Unico in ordine agli obiettivi da perseguire;

o) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso.

L'approvazione, da parte degli enti locali soci intervenuti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, o dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette deliberazioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.

L'assemblea, su proposta dell'Amministratore Unico, delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti di competenza dello stesso Amministratore Unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti: a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti; b) assunzione di nuovi servizi affidati dai soci nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale; c) svolgimento di servizi per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano economico che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificarne l'assunzione; d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine; e) prestazione di garanzie; f) acquisto, alienazione e permuta di immobili; g) locazione passiva di immobili; h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Le decisioni dell'assemblea non vincolano il socio per quanto concerne i suoi distinti rapporti con la società in qualità di affidatario della produzione di beni e servizi strumentali e/o dello svolgimento di funzioni amministrative, ambiti regolati mediante distinto contratto di servizio.

2.e- Composizione e funzionamento degli altri organi sociali.

- Organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; sussistendone specifica motivazione, la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'Amministratore Unico può nominare un Direttore Generale stabilendone i poteri; tale qualifica risulta attualmente conferita all'ing. Alessandro Fiorindi.

Per specifiche materie o categorie di atti l'Amministratore Unico può delegare al Direttore Generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al Direttore Generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.

L'Amministratore Unico conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

- Organo di controllo

La funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco (che lo statuto definisce "*sindaco revisore*"), scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di enti locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

- Liquidatori

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso (art. 29, Statuto).

- Organismo Indipendente di Valutazione

L'Amministratore Unico ha attribuito all'OdV, i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 1, co. 8-bis, L. 190/2012 (Delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018) per la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e degli altri obblighi previsti dalla norma citata.

- Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) in carica è stato nominato con determina dell'Amministratore Unico dell'11 febbraio 2020, in composizione monocratica, nella persona dell'avv. Giulia Padovani.

2.f- Politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo professionale.

Tenuto conto che gli attuali organi di amministrazione e controllo sono in composizione monocratica, eventuali politiche in materia di diversità anagrafica, di genere e di percorso formativo rientrano nella esclusiva sfera decisionale di competenza dei soci.

3. ULTERIORE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, D.LGS. 175/2016

3.a- Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, c. 2, e art. 14 del d.lgs. 175/2016

In conformità alle disposizioni normative recate dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 14 del d.lgs. 175/2016, così come declinate dal comune di Pisa nelle proprie linee guida, il presente paragrafo viene redatto al fine di fornire ai soci di maggioranza e ai terzi gli elementi per la valutazione del rischio di crisi aziendale di seguito evidenziati.

I. DEFINIZIONI

1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di *continuità aziendale* indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce, come indicato nell'OIC 11 (par. 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

A tale proposito, ancorché non sussistano (al netto degli effetti determinati dal COVID) incertezze circa la capacità del compendio aziendale di produrre reddito, la nota integrativa (cfr. par. "*Struttura del bilancio e principi di carattere generale*" e "*Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*") e la Relazione sulla gestione (cfr. par. "*Altri rischi* esterni") forniscono l'informativa di cui al par. 22 dell'OIC 11 tratteggiando anche le modalità attraverso le quali PISAMO potrà fronteggiare nel 2021 la drastica riduzione dei ricavi determinata dal perdurare dell'emergenza COVID e conseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

2. Crisi

L'art. 2, lett. c), della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi dell'impresa come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

II. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura anche predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi indicatori extracontabili;
- analisi indicatori contabili;
- analisi indicatori prospettici;
- monitoraggio delle attività aziendali soggette a "rischio" attraverso il sistema di gestione della qualità.

1. Analisi indicatori extracontabili

L'analisi degli indicatori extracontabili costituisce una fase preliminare che va a scandagliare il contesto interno ed esterno in cui opera la Società al fine di valutare i fattori che possono generare dubbi sulla *continuità* aziendale.

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori cui sono attribuiti un punteggio da 0 a 5 (0 per rischio nullo, 5 quello massimo):

A. Contratti di servizio. Un rilevante contratto di servizio in scadenza può essere una criticità, anche se vi è la ragionevole certezza di un suo rinnovo, che peraltro può presentarsi con condizioni e clausole sostanzialmente differenti.

B. La volontà liquidatoria dei soci. Ad esempio, quando un socio che possiede una quota significativa intende uscire dalla compagine sociale.

C. Eventuale perdita di mercati o clienti strategici.

D. Le incertezze derivanti dal cambio dei vertici aziendali.

E. La difficoltà nella gestione del personale e dei rapporti sindacali.

F. Le modifiche delle normative di settore e quelle afferenti alle partecipazioni pubbliche.

G. La presenza di procedimenti legali e di contenziosi di rilevante importo e l'incertezza sulla loro durata e conclusione.

H. Il possesso di partecipazioni in società che presentano a sua volta criticità sulla *continuità* aziendale.

I. La presenza di osservazioni e/o rilievi nella Relazione redatta dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei conti, in merito ai dubbi sulla continuità aziendale.

J. Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento, da valutare anche in base ai rilievi dell'Organo di controllo.

K. Osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche,

anche tenendo conto degli obiettivi e delle direttive approvate dai soci ai sensi dell'art. 147-quater del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 19, commi 5-7, del d.lgs. 175/2016.

L. Sussistenza di una o più delle situazioni elencate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016 dalle quali deriva la necessità di attuare interventi di razionalizzazione, fra cui:

1. società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
2. conseguimento, nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a un milione di euro, fatta salva la disciplina transitoria prevista dall'art. 27, comma 12-quinquies, del d.lgs. 175/2016;
3. per le sole società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG), risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
4. necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

A tali indicatori sono stati applicati "pesi" al fine di determinare un punteggio di rischio complessivo relativo ai fattori extracontabili: tale punteggio è compreso tra 0 (rischio nullo) e 10 (rischio massimo).

	Indicatore EXTRACONTABILE	Valore	Peso	Formula	Punteggio
A.	Contratti di Servizio (scadenza) 0 se oltre 5 anni; 1 se tra 5 e 4 anni; 2 se tra 4 e 3 anni; 3 se tra 3 e 2 anni; 4 se tra 2 e 1 anno; 5 se entro un anno, scaduto o in proroga.	0	0,40	Valore * Peso	0,00
B.	Volontà liquidatori dei soci	0	0,20	Valore * Peso	0,00
C.	Perdita dei mercati o di clienti strategici	0	0,10	Valore * Peso	0,00
D.	Cambio vertici aziendali	0	0,15	Valore * Peso	0,00
E.	Gestione rapporti con il personale	3	0,27	Valore * Peso	0,81
F.	Modifiche alle normative di settore	3	0,06	Valore * Peso	0,18
G.	Procedimenti legali di lunga durata ed incerti	3	0,13	Valore * Peso	0,39
H.	Possesso partecipazioni critiche	5	0,25	Valore * Peso	1,25
I.	Presenza di rilievi da parte dell'Organo di Controllo	5	0,14	Valore * Peso	0,70
J.	Adeguatezza assetto organizzativo	3	0,17	Valore * Peso	0,51
K.	Osservanza norme società a partecipazione pubblica	2	0,07	Valore * Peso	0,14
L.	Sussistenza situazioni ex art. 20 co. 2 DLgs 175/2016	3	0,06	Valore * Peso	0,18
	TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO DA INDICATORI EXTRACONTABILI		**2,00**	**MIN 0,00 MAX 10,00**	**4,16**

Quanto al livello di "adeguatezza" dell'assetto organizzativo, ancorché non ancora completo, si segnala che esso risulta senz'altro migliorato in ragione dei provvedimenti adottati nel corso del 2019 e del 2020 anche in applicazione del Piano di Risanamento a suo tempo predisposto.

2. Analisi indicatori contabili

L'analisi degli indicatori contabili si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Rischio da indicatori contabili - Punteggi

Indicatore	Valore soglia	Tipo Val.		Punteggio Anno 2020	Punteggio Anno 2019	Punteggio Anno 2018
		Se Sì	Se No			
Deficit Patrimoniale	PN > 0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Capitale Circolante Netto	CCN > 0	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00
Oneri Finanziari su Fatturato	OnFin / Fatturato < 1%	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
ROE	ROE > 1%	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
EVA	EVA > 0	0,00	1,90	1,90	1,90	0,00
Risultati Esercizio	RN > 0 (Per 3 esercizi sugli ultimi 4)	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Risultati Operativi	RO > 0 (Per 3 esercizi consecutivi)	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
Perdite esercizio portate a nuovo	Perd. PN < 3% del PN	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00
Costo Medio del Personale	CPM < 40.000	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90
Efficienza del Personale	Fatturato / N. Addetti > 100.000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Punteggio Complessivo		**MIN. 0,00**	**MAX 10,00**	**6,35**	**6,35**	**1,65**

Gli indicatori sopra esposti risentono evidentemente dei pesanti effetti negativi dispiegati sui conti di PISAMO dalla riduzione dei ricavi originata *in primis* dal blocco dei flussi turistici.

3. Analisi indicatori prospettici

La società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Indicatore PROSPETTICO	Valori soglia	Valore	Formula	Punteggio Anno 2021
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	DSCR > 1	0	0,00	0,00
	DSCR = 1	1	1,00	
	DSCR < 1	1 / DSCR fino ad un max di 10,00	Max 10,00	
TOTALE PUNTEGGIO DA INDICATORE RISCHIO PROSPETTICO			**MIN 0,00 MAX 10,00**	

Le previsioni finanziarie utilizzate sono quelle desumibili dal budget di tesoreria predisposto per il 2021 nella versione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei Soci del 4 maggio p.v.; da tale documento si evince che il valore del DSCR, pari al rapporto fra i flussi finanziari al servizio del debito (FCFO, disponibilità liquide iniziali e linee di credito disponibili) e i debiti non operativi da rimborsare, assume valore superiore a 1.

Il documento, come già rappresentato nella Nota Integrativa, è stato predisposto sull'assunto dell'azzeramento del canone concessorio di 5,4 mln di euro e la corresponsione da parte del comune di Pisa di una integrazione dei corrispettivi *ex* art. 1467 c.c. di 2 mln di euro a fronte del mantenimento da parte di PISAMO dei livelli di servizio contrattualmente stabiliti.

4. Valutazione complessiva

Una volta ottenuti i punteggi di cui sopra:

- se l'indicatore prospettico risulta DSCR ≥ 1, si procede con la media semplice del punteggio complessivo ottenuto dagli indicatori extracontabili e contabili;
- se l'indicatore prospettico risulta DSCR < 1, si procede con la media ponderata del punteggio complessivo calcolato come segue:

Punteggi Rischio	Valore	Peso	Punteggio
Indicatori Extracontabili	Min 0,00 - Max 10,00	0,55	Valore * Peso
Indicatori Contabili	Min 0,00 - Max 10,00	0,30	Valore * Peso
Indicatori Prospettici	Min 0,00 - Max 10,00	0,15	Valore * Peso
PUNTEGGIO COMPLESSIVO RISCHIO			**Min 0,00 Max 10,00**

La società presenta rischi tanto maggiori quanto tende al punteggio massimo.
In particolare, si può ritenere che per determinati punteggi corrispondano determinati rischi, come quelli presentati nella successiva tabella:

Punteggio Rischio	Rischio Aziendale	Azioni
Compresi tra 0 e 3	Non rilevabile	L'Organo amministrativo è comunque tenuto a verificare, almeno con cadenza annuale, il rischio di crisi aziendale.
Compresi tra 3 e 5	Incubazione	Comunicazione ai soci delle problematiche riscontrate e proposta di azioni correttive.
Compresi tra 5 e 6	Maturazione	Monitoraggio periodico da parte dell'Organo amministrativo con adozione di un piano di risanamento per il ripristino dell'equilibrio.
Compresi tra 6 e 7	Crisi conclamata	Piano di risanamento contenente interventi radicali sull'amministrazione e gestione sociale.
Compresi tra 7 e 8	Insolvenza reversibile	Necessità di un piano di risanamento drastico con eventuale ricorso a professionalità esterne.
Superiori a 8	Insolvenza conclamata	Ricorso a misure di carattere straordinario o ad istituti di composizione della crisi, fallimento, concordato, etc.

Atteso che nel caso di PISAMO il DSCR assume valore ≥ 1, il punteggio complessivo di rischio risulta pari a:

(4,16 + 6,35 + 0,00) / 3 = 3,50

Come emerge dalla valutazione il rischio, calcolato con le modalità declinate dal comune di Pisa nelle proprie "*Linee guida per la redazione dei Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016*", risulta di entità modesta, addirittura inferiore a quello calcolato per il 2019, e tale da configurare una situazione di mera "incubazione" che richiede solo di fornire ai soci una adeguata informativa in ordine alle problematiche riscontrate unitamente alla proposta delle misure correttive da adottare.

Peraltro, il valore assunto da alcuni indicatori di potenziale rischio crisi, i risultati economici negativi degli esercizi 2019 e 2020 e in ultimo la circostanza che PISAMO potrà essere in grado di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario nel corso del 2021 solo grazie all'intervento del comune di Pisa in termini di azzeramento del canone concessorio e del riconoscimento di una integrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1467 c.c., hanno indotto il sottoscritto a predisporre un Piano di risanamento aziendale *ex* art. 14, co. 2 D.Lgs. 175/2016 da sottoporre alla valutazione dei Soci.

Pare opportuno ricordare che il risultato economico negativo conseguito nel 2019 è stato determinato solo dalla sopraggiunta necessità di svalutare per oltre 2,2 mln di euro il credito vantato nei confronti della partecipata Sviluppo Pisa S.r.l. mentre quello dell'esercizio 2020

(così come quello atteso per il 2021) risulta evidentemente condizionato dai provvedimenti di limitazione della libera circolazione delle persone adottati al fine di contenere la pandemia da COVID-19.

Si è trattato in entrambi i casi di circostanze del tutto eccezionali che non hanno in alcun modo minato la capacità del complesso aziendale di PISAMO di produrre reddito in "normali" condizioni di esercizio; capacità quindi che tornerà a spiegare i propri benefici effetti sui conti della società non appena sarà superata (e quindi auspicabilmente dal 2022) l'attuale crisi sanitaria come si può ricavare dalle previsioni contenute nel Piano di risanamento predisposto.

Nel periodo considerato si è deciso di prendere in gestione diretta il parcheggio di Via Cammeo in Pisa, e si è lavorato sul contenimento dei costi.

È stato affidato uno studio sulla mobilità all'Ing. Alfredo Drufuca, con il quale si è avuta una interlocuzione sulla gara per la gestione della sosta a pagamento sulla via pubblica (durata due anni rinnovabili di due), che ha visto l'aggiudicazione con la garanzia dello stesso livello di servizio ma con un risparmio di circa 320k.

È stata analizzata anche la situazione della mobilità dolce, ed in dettaglio il bikesharing, che presentava costi di oltre 24k al mese.

Si è avuta una serie di sessioni con la società BicinCittà S.r.l. per il servizio di bikesharing, alla quale sono stati contestati ritardi e danni, ed il servizio si è chiuso con una definizione transattiva alla fine di Maggio 2020; servizio che dal 1.1.2020 era oggetto di proroga tecnica. La transazione ha portato uno sconto di circa 70k (3 mensilità) e la fornitura di 50 biciclette nuove.

In concomitanza dell'emergenza coronavirus, Pisamo si è determinata nel senso di svolgere una gara ponte da Giugno-Dicembre 2020, con costi che sono passati da circa 24k al mese a circa 10k. Entro fine anno verrà lanciata la gara Europea per il bikesharing.

L'Amministratore ha lavorato anche sui costi del personale intrattenendo una serie di sessioni con il dipendente Signor Gianpiero Granchi, che ha aderito alla proposta di pensione anticipata, con atto transattivo del 15.11.2019 per scrittura privata e riprodotto in sede di direzione del lavoro il 17.2.2020.

Il pensionamento anticipato del Sig. Granchi, unitamente a quello del Dirigente Gilda Greco e del Geom. Bigini ha liberato spazi ed energie.

Nel corso dell'anno 2020 sono stati assunti un contabile ed un tecnico geometra.

Nelle more e prima dell'emergenza, si sono avute sessioni con il personale per il raggiungimento di un accordo per i premi, legato alla produttività; l'accordo risulta da formalizzare.

Nel corso dell'anno 2019 e l'inizio dell'anno 2020 sono stati varati concorsi per numero 4 ausiliari della sosta da impiegare sui parcheggi Torre pendente e CAMMEO PAM, e così pure un concorso per la figura di un tecnico di categorie quadro.

Concorsi che ricadendo nel periodo dell'emergenza coronavirus sono stati rinviati a data futura, considerato che l'impatto sulla società dell'evento pandemico a livello economico ha comportato, anche in forza delle scelte del socio Comune di Pisa, che ha previsto l'annullamento del pagamento della sosta su strada dal 25.3.2020 al 1.6.2020, ed il preannunciato annullamento del pagamento su Via Pietrasantina fino al 31.12, ha comportato una diminuzione del fatturato previsto per il 2020.

III. MONITORAGGIO PERIODICO

L'Organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale la relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei soci.

Copia dei risultati aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'Organo di controllo e revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'Organo amministrativo che rilevi un livello significativo di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, predisporrà un idoneo Piano di risanamento recante indicazione dei provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 175/2016, e lo presenterà all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il Piano di risanamento avrà uno sviluppo temporale congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società.

3.b- Strumenti integrativi di governo societario ex art. 6, comma 3, d.lgs. 175/2016

In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 6 in oggetto, si riferisce quanto segue.

- *Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività svolta dalla società alle norme a tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.*
 Si ritiene che la predisposizione e il rispetto dei regolamenti adottati dalla società, già illustrati al precedente par. 2.a., siano adeguati alle dimensioni, alle caratteristiche organizzative e alla natura dell'attività svolta dalla società; non si ritiene pertanto necessaria l'integrazione di detti regolamenti.

- *Ufficio di controllo interno che collabori con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti e che trasmetta periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.*
 La società è assistita, per la tenuta delle scritture contabili e la redazione di periodiche situazioni economiche e patrimoniali, da uno studio amministrativo e tributaria di comprovata esperienza e affidabilità che - insieme al personale amministrativo interno - collabora con il Sindaco unico, organo di controllo statutario, fornendo tempestivamente al Sindaco i dati e le informazioni da questi direttamente richieste.
 Non si ritiene pertanto necessario integrare la struttura aziendale con l'assunzione di nuove figure per l'istituzione di uno specifico ufficio preposto al controllo interno.

- *Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.*
 Si ritiene che la predisposizione e il rispetto del Codice etico e dei regolamenti adottati dalla società, già illustrati al precedente par. 2.a., siano adeguati alle dimensioni, alle caratteristiche organizzative e alla natura dell'attività svolta dalla società; non si ritiene pertanto necessaria l'integrazione di detti codici e regolamenti.

- *Programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.*
 La Società non ha adottato programmi di tale natura, non essendo a conoscenza di raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea che possano direttamente riguardare la propria responsabilità sociale.
 La Società assicura peraltro, per quanto possa occorrere, che è consapevole della propria

responsabilità sociale negli appalti pubblici e che, nell'ambito della propria struttura, le condizioni di lavoro possono senza dubbio ritenersi più che rispettose dei diritti umani (cfr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=it).

Pisa, 19 marzo 2021

L'Amministratore Unico
Avv. Andrea Bottone
firmato

Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale
Tenuto presso la Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n. 6187/2001 del 26.01.2001.